

Prot. 1202/2020 U.

**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA**

**Protocollo settore famiglia e minori con modalità di trattazione scritta e/o
da remoto**

**(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L.
18/2020)**

Stipulato tra
Tribunale di Perugia
Procura della Repubblica di Perugia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Sentiti la Camera civile di Perugia, l'AIAP e l'Associazione Cammino

PREMESSA

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 titolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19" convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e quindi parzialmente modificato con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, contiene, all'art. 83 una serie di previsioni funzionali, come recita il suo comma 6, a "contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile" e il 31 luglio 2020 (così risultante a seguito del d.l. 28/2020) dando facoltà ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, di adottare "le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri", al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In tal quadro, nel rispetto delle ulteriori previsioni del citato art. 83 questo Ufficio ha adottato, per il settore civile, due protocolli, d'intesa con la Procura della Repubblica (per il primo) con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con la Camera civile di Perugia, sui presupposti e lo svolgimento delle udienze mediante scambio e deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7°, lettera h) e collegamento da remoto (ivi, lettera f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020 n. 27, la cui applicazione rimane ferma, anche per le materie che rientrano nelle competenze tabellari della I Sezione

Civile, salve le specificazioni che seguono e nel rispetto delle linee guida adottate con i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Perugia.

Nella formulazione della proposta si è tenuto conto delle previsioni di trattazione “alternativa” all’udienza in presenza, introdotte dal DL 18/2020 convertito, con modificazioni, nella l. 27/2020 (confermate dal DL 23/2020).

In via generale si ricorda che l’art. 83 co.7° lett.f) , ha introdotto *“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale...”*. L’art. 83 co.7 lett. h) ha previsto che *“ ” ...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi e gli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”*

Tali modalità di trattazione alternativa possono essere di evidente utilità anche per la trattazione dei procedimenti relativi alla famiglia e ai minori in periodo nel quale, la persistenza di criticità legate all’emergenza epidemiologica richiede l’adozione di soluzioni organizzative in grado di introdurre un bilanciamento, secondo criteri di ragionevolezza, tra l’esigenza di piena garanzia del contraddittorio e dei diritti delle parti con la tutela del fondamentale diritto alla salute anche nella sua proiezione collettiva e pubblica. Tale bilanciamento, tra l’altro, deve tener conto anche dei limiti “strutturali” connessi alle particolare conformazione degli spazi del Tribunale Civile di Perugia e della conseguente difficoltà di garantire, in concreto, lo svolgimento di udienze “ in presenza” con adeguate misure di distanziamento e di sicurezza per tutti i partecipanti nelle diverse fasi di accesso agli uffici, di stazionamento in attesa della chiamata dell’udienza, dello svolgimento dell’udienza stessa.

trattandosi di attività da svolgere preferibilmente “in presenza” che, per la necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale ed evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e negli spazi di attesa.

Va in particolare considerata la specificità delle diverse tipologie di procedimenti trattati in materia di famiglia e minori dinanzi al tribunale ordinario come indicato qui di seguito.

Le seguenti tipologie di procedimenti

contenziosi in materia di affidamento e mantenimento figli, di revisione delle condizioni di affidamento, per la modifica condizioni di separazione e divorzio, ricorsi per sequestro beni del coniuge e versamento diretto da parte del terzo dell’assegno di mantenimento (artt. 337 bis e ss. c.c.; 316 bis c.c.; 710 c.p.c.; art. 9 legge divorzio; art. 156 c.c.; art. 337 quinquies c.c.)

ricorsi per modifica ordinanza presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio (709 co.IV) proposti in corso di causa.

ricorsi a seguito di controversie/inadempienze in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 709 ter c.p.c. proposti in via autonoma o in corso di causa

hanno in comune la trattazione con rito camerale privo di particolari formalità e connotato da modalità funzionali a consentire, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'adozione di provvedimenti, istruttori e di natura decisoria, in tempi contenuti. In tali procedimenti non è prevista l'obbligatoria comparizione delle parti, la cui audizione, di regola, viene demandata alla valutazione del giudice che procede, tenendo conto della specificità dei casi concreti.

Per tutte tali ipotesi potrà quindi essere adottata la modalità di trattazione cartolare.

Anche per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti – *compatibilmente con un numero in concreto trattabile, stante il maggior impegno derivante per l'Ufficio in relazione alla trattazione, con modalità cartolari e da remoto, dei procedimenti di rito contenzioso e la ridotta operatività delle Cancellerie* – potrà essere adottata **modalità cartolare** tenendo conto della già avvenuta adozione di una scelta condivisa tra le parti. Ove le parti non intendessero rinunciare alla comparizione personale ovvero quest'ultima si rendesse necessaria per chiarimenti o integrazioni l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, termine di operatività delle diverse modalità organizzative dell'attività giurisdizionale come modificato (dall'originaria data del 30 giugno 2020) dal d.l. 29 aprile 2020 n. 28.

Per le altre ipotesi, nell'ambito dei procedimenti separativi, sarà adottato, preferibilmente, il sistema di trattazione mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft TEAMS con utilizzazione delle previsioni di cui al Protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica e l'Avvocatura il 09 aprile 2020.

In tutti i casi nei quali sarà fissata udienza mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft TEAMS il provvedimento di fissazione, in via generale e salve specifiche situazioni di urgenza, dovrà essere adottato almeno tre giorni prima della data dell'udienza per permettere un'adeguata organizzazione ai destinatari del provvedimento.

Non sarà, in via generale, possibile, nel periodo tra il 12 maggio e il 31 luglio (termine così modificato in relazione alla c.d. fase due dal d.l. 29 aprile 2020 n. 28) svolgere istruttorie con l'audizione di testi e/o di consulenti trattandosi di attività che comportano l'accesso di un numero di persone non compatibile con l'esigenza di rispettare rigorosamente le misure di distanziamento sociale e di evitare assembramenti.

In tutti i casi esaminati nel presente protocollo resta in ogni caso sempre ferma la possibilità per il giudice – anche previa istanza motivata delle parti – di procedere in alternativa alla trattazione cartolare con udienza da remoto (con piattaforma TEAMS) sulla base della valutazione della specificità del caso concreto.

Per i casi nei quali, secondo le previsioni degli articoli che seguono, è fatta sempre salva la possibilità di trattazione con modalità "in presenza", su istanza delle parti o su valutazione del giudice, si provvederà a fissare o rinviare l'udienza a data successiva al 31.07.2020, ove non si ravvisino specifici pregiudizi dal rinvio della trattazione.

Tutto ciò premesso

Per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020

si dispone concordemente quanto segue

Art. 1

Procedimenti di affidamento e mantenimento figli coppie non unite in matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, di modifica dell'ordinanza presidenziale di contestazione inadempienze responsabilità genitoriale di richiesta sequestro beni del coniuge o versamento diretto da parte del terzo.

I procedimenti contenziosi in materia di affidamento e mantenimento figli, di revisione delle condizioni di affidamento, di modifica condizioni di separazione e divorzio, nei ricorsi per sequestro beni del coniuge e versamento diretto da parte del terzo dell'assegno di mantenimento (artt. 337 bis e ss. c.c.; 316 bis c.c.; 710 c.p.c.; art. 9 legge divorzio; art. 156 c.c.; art. 337 quinquies c.c.)

I ricorsi per modifica dell'ordinanza presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio (709 co.IV) proposti in corso di causa.

I ricorsi a seguito di controversie/inadempienze in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 709 ter c.p.c. proposti in via autonoma o in corso di causa saranno trattati , in via preferenziale, con modalità " cartolare" secondo le modalità e forme previste dall'art. 83 co.7° lett. h) DL 18/2020 e le prescrizioni di cui al Protocollo generale già richiamato anche nella fase della prima comparizione delle parti.

Il Giudice, a seguito del deposito del ricorso, assegnerà un congruo termine per la notifica del ricorso con decreto contenente invito al resistente a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza cartolare a mezzo di deposito di memoria difensiva telematica e assegnazione di termine sino a 5 giorni prima dell'udienza ad entrambe le parti per il deposito di note sintetiche contenenti le sole conclusioni ed istanze.

La cancelleria provvederà a dare tempestiva comunicazione del decreto anche al PM che potrà formulare le sue richieste e conclusioni in via telematica.

Il giorno dell'udienza mediante trattazione scritta si provvederà – previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio – alla remissione della causa al Collegio ovvero, secondo le richieste delle parti e la valutazione del giudice, all'adozione di provvedimenti istruttori o di prosecuzione del giudizio con provvedimento " fuori" udienza.

Laddove debba procedersi *all'audizione personale delle parti o all'assunzione di informazioni non acquisibili con la trattazione cartolare* si procederà con la celebrazione dell'udienza " da remoto" secondo la previsione di cui all'art. 83 co.7° lett.f) e le specifiche prescrizioni di cui al Protocollo generale già richiamato.

Resta in ogni caso sempre ferma la possibilità per il giudice – anche previa istanza motivata delle parti – di procedere in alternativa alla trattazione cartolare con udienza da remoto (con piattaforma teams) sulla base della valutazione della specificità del caso concreto.

Art. 2

Incarico di consulenza

Nelle ipotesi di conferimento di incarico per CTU il Giudice valuterà, previa consultazione delle parti in forma cartolare e secondo le specificità del caso concreto, se adottare la forma di trattazione “ cartolare” o da “ remoto” secondo le specifiche modalità prescritte dai Protocolli generali già richiamati in premessa.

Art. 3

Audizione del minore

In tutti i procedimenti separativi in cui si rivelerà indispensabile l'audizione del minore si procederà, **preferibilmente**, con modalità di trattazione “**in presenza**”, *previa adozione di adeguate misure di sicurezza e sempre che non sia possibile differire l'audizione a data successiva al 31 luglio 2020.*

In alternativa potrà procedersi con modalità di trattazione “ da remoto” con l'assistenza, ove possibile, *di personale dei Servizi Sociali o di ausiliari specializzati designati dal giudice* – al fine di garantire modalità adeguata di audizione e relativa tutela della privacy. Il minore dovrà trovarsi in luogo neutro o comunque in un luogo idoneo a garantire la sua serenità e la genuinità della sua audizione.

Art. 4

Provvedimenti provvisori in ipotesi di urgenza

In ipotesi di urgenza, ravvisate dal giudice istruttore o delegato sulla base della prospettazione delle parti ovvero rilevate d'ufficio per l'emergere di situazioni di possibile pregiudizio per minori o per bisogni essenziali che richiedono l'adozione di misure di tutela immediata – sarà sempre possibile l'adozione di **provvedimenti provvisori**, anche “ inaudita altera parte”, con provvedimento collegiale da adottarsi fuori udienza e con successiva instaurazione del contraddittorio **in forma cartolare, con le modalità previste dall'art. 83 co.7° lett.h) del DL 18/2020** e secondo quanto previsto nel Protocollo Generale per la trattazione delle udienze “ cartolari” o con **modalità da remoto**, sempre secondo previsto dal Protocollo generale, per la conferma, modifica e/o riforma.

In tali ipotesi l'udienza in presenza - compatibilmente con l'adozione di adeguate misure di sicurezza - sarà fissata **esclusivamente nei casi in cui debba farsi ricorso all'audizione non differibile di minore di anni 14 o all'assunzione di informazioni indispensabili per la decisione laddove tali adempimenti non siano “ tecnicamente” possibili a mezzo di trattazione scritta o di trattazione da remoto.**

Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e l'instaurazione del contraddittorio, sarà sempre possibile fissare udienza con modalità ordinarie (in presenza) in data successiva al 31.07.2020 per la trattazione del “ merito” del procedimento principale.

Art. 5

Separazioni consensuali

I procedimenti per separazione consensuale – *fissati in numero compatibile con il maggior impegno derivante per l'Ufficio in relazione alla trattazione, con modalità cartolari e da remoto, dei procedimenti di*

rito contenzioso e la ridotta operatività delle Cancellerie – potranno essere **trattati con modalità cartolari** secondo le specifiche, seguenti modalità:

Il Presidente (ovvero il Presidente di sezione delegato) fisserà la data dell'udienza a trattazione scritta ("cartolare") con successiva comunicazione del provvedimento alle parti tramite il sistema PCT. Le parti depositeranno in via telematica dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 707 c.p.c. e manifestazione di volontà di non volersi riconciliare, **da trasmettersi almeno 5 giorni prima** della data di udienza indicata nel provvedimento precedente. Alla dichiarazione sarà allegato anche il ricorso originario ove non già depositato in modalità telematica. Al fine di acquisire le stesse informazioni già previste in occasione della comparizione "in presenza" le parti indicheranno, nella predetta dichiarazione, anche indicati i redditi "medi" mensili di ciascuna. All'udienza "cartolare" fissata (che potrà coincidere con quella già fissata o che potrà essere anticipata o differita secondo la previsione dell'art. 3 del Protocollo per la trattazione scritta del 09 aprile 2020) il Presidente (o il Presidente delegato) - previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento alle parti e del deposito della dichiarazione di rinuncia - provvederà alla rimessione al Collegio che provvederà all'omologa fuori udienza.

Sarà sempre possibile disporre, **a mezzo di trattazione cartolare o con fissazione di udienza da remoto**, la richiesta di chiarimenti e/o integrazione alle parti.

Rimane sempre salva la possibilità di trattazione "ordinaria" in presenza su istanza delle parti o su valutazione del giudice (per quest'ultima nei casi nei quali la presenza delle parti si rivela necessaria per specifici approfondimenti sulle condizioni della separazione anche in relazione alla posizione di eventuali figli minori); in tali ipotesi si provvederà a fissare o rinviare l'udienza a data successiva al 31.07.2020.

Nel caso di mancato deposito della rinuncia congiunta alla comparizione il procedimento sarà rinviato a nuova data successiva al 31.07.2020.

I modelli ISTAT potranno essere compilati e trasmessi dai difensori con modalità telematica sia nella data dell'udienza sia successivamente; in mancanza di tale trasmissione potranno essere depositati in cancelleria in data successiva al 31 luglio 2020.

Art. 6 **Divorzi congiunti**

I procedimenti per divorzi congiunti potranno essere trattati, *fissati in numero compatibile con il maggior impegno richiesto per la trattazione nelle forme alternative dei procedimenti di famiglia contenziosi e/o urgenti e con le limitate presenze in cancelleria*, secondo il modello della trattazione **cartolare** con le seguenti modalità :

Il Presidente (ovvero il Presidente di sezione delegato) fisserà la data dell'udienza a trattazione scritta ("cartolare") con successiva comunicazione del provvedimento alle parti tramite il sistema PCT.

Le parti, ricevuta la comunicazione del decreto di fissazione di udienza cartolare, dovranno depositare, almeno **10 giorni prima** dell'udienza "virtuale" fissata con decreto presidenziale, dichiarazione sottoscritta di espressa rinuncia alla comparizione personale e manifestazione di volontà di non volersi riconciliare. Alla dichiarazione sarà allegato anche il ricorso originario ove non già depositato in modalità telematica. Al fine di acquisire le stesse informazioni già previste in occasione della comparizione "in presenza" le parti indicheranno, nella predetta dichiarazione, anche i redditi "medi" mensili di ciascuna..

All'udienza "cartolare" si procederà, previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione di udienza cartolare e del deposito della nota congiunta, alla remissione della causa al Collegio per la pronuncia della sentenza.

Sarà sempre possibile disporre, a mezzo di trattazione cartolare o con fissazione di udienza da remoto, la richiesta di chiarimenti e/o integrazione alle parti.

Rimane inoltre sempre salva la possibilità di trattazione "ordinaria" su istanza delle parti o su valutazione del giudice (per quest'ultima nei casi nei quali la presenza delle parti si rivela necessaria per specifici approfondimenti sulle condizioni della separazione anche in relazione alla posizione di eventuali figli minori); in tal caso si provvederà a fissare o rinviare l'udienza a data successiva al 31.07.2020.

Nel caso di mancato deposito della rinuncia congiunta alla comparizione il procedimento sarà rinviato a nuova data successiva al 31.07.2020.

I modelli ISTAT potranno essere compilati e trasmessi dai difensori con modalità telematica sia nella data dell'udienza sia successivamente; in mancanza di tale trasmissione potranno essere depositati in cancelleria in data successiva al 31 luglio 2020.

ART. 7

Udienze presidenziali nei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso

Le udienze di comparizione delle parti nei giudizi introdotti con ricorso per separazione giudiziale o divorzio contenzioso (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) si svolgeranno preferibilmente tramite collegamento da remoto con l'utilizzazione della piattaforma Microsoft TEAMS.

I procedimenti potranno essere fissati in numero limitato in considerazione del maggior tempo necessario per la trattazione in modalità "telematica".

Sarà sempre possibile peraltro disporre la trattazione con modalità ordinarie; in tal caso – salvo procedimenti non differibili o urgenti - si provvederà a rinviare la trattazione del procedimento a data successiva al 31 luglio 2020.

Laddove si proceda con modalità da remoto la particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, porta ad escludere, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento, l'abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice; il difensore attuerà tutte le precauzioni necessarie a svolgere il collegamento in sicurezza rispettando le misure di distanziamento sociale e le altre cautele prescritte dai DPCM che si sono succeduti e, da ultimo, dal DPCM 26.04.2020. Il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli e fisserà ad adeguata distanza di tempo (30 minuti o più) l'udienza con la presenza di tutte le parti.

Ove non sarà possibile il collegamento dallo studio del difensore, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020.

Il Presidente (ovvero il Presidente di Sezione delegato) in apertura di ciascun collegamento farà presente alle parti il divieto di registrazione audio e/o video dell'udienza.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo si fa riferimento al Protocollo sottoscritto con l'Avvocatura e datato 09.04.2020 circa "la partecipazione alle udienze civili tramite collegamento da remoto".

All'esito dell'udienza e previa lettura del verbale il procedimento sarà assunto in riserva per l'adozione dei provvedimenti presidenziali.

Art. 8

Sia per le udienze civili svolte tramite trattazione scritte sia per quelle svolte con collegamento da remoto, nei casi nei quali è previsto che il Pubblico Ministero adotti le sue conclusioni all'esito dell'udienza e/o delle deduzioni delle parti gli atti gli saranno trasmessi dalla Cancelleria tramite il sistema console conformemente alla sperimentazione già avviata secondo le istruzioni contenute nel verbale della riunione tra i due uffici in data 12.02.2020, trasmesso alla Procura con protocollo n. 464 del 19.02.2020.

Il Pubblico Ministero adotterà le conclusioni effettuandone il deposito tramite lo stesso sistema, firmandole digitalmente,

Le conclusioni del P.M. saranno visibili alle parti all'esito dell'accettazione da parte della Cancelleria nei modi ordinari, previsti dal processo civile telematico.

Art. 10

Negoziazioni assistite

Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC e il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC.

L'accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, co. 2 e 3 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, la certificazione dell'autografia della


sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l'identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5 d.l. n. 132/2014 conv, in l. n. 162/2014).

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

Perugia 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale di Perugia

Dott.ssa Mariella Roberti



Il Procuratore della Repubblica di Perugia

Dott. Giuseppe Petrazzini



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

Avv. Stefano Tentori-Montalto

